

ratori, sarà ben difficile che la riforma del giudice unico possa effettivamente andare a regime.

Ritengo, pertanto, che, pur affrontando la questione dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili in un ambito generale, tuttavia si potrebbe anticipare la soluzione del problema con un'assunzione di questo tipo. Occorre, infatti, risolvere la questione nell'ambito del provvedimento in discussione, perché ciò non solo fa gli interessi dei lavoratori, ai quali pure dobbiamo pensare, ma anche quelli dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Propongo, pertanto, al Governo e all'Assemblea di stralciare l'articolo 92 per esaminare la possibilità di una soluzione del problema, invece di procedere alla sua soppressione pura e semplice.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei restituire al problema la sua dimensione reale. Non vi è un membro della Commissione che non abbia condiviso l'opportunità di un inserimento dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili nei progetti avanzati, che sono parte indispensabile per il funzionamento della macchina della giustizia, soprattutto a valle di una riforma che ha una dimensione piuttosto corposa.

Il problema, che è stato raccolto anche nelle indicazioni del Governo, non consiste nell'accantonare la questione per non risolverla, perché l'impegno del Governo è nei seguenti termini: ci sarà, per i lavoratori socialmente utili di cui ci si è avvalsi fino ad oggi, la proroga per l'anno successivo all'entrata in vigore della legge. Il Governo inoltre si impegna, entro l'anno, ad una riorganizzazione normativa.

Invito il Governo a verificare se vi sia la possibilità di un'anticipazione per comparto in relazione ai lavoratori del Mini-

stero di grazia e giustizia perché l'urgenza rende indifferibile una regolamentazione di questo tipo di personale.

Ribadisco che vi è una continuità lavorativa — il Governo è in grado di garantirlo —, che non vi sarà alcuna soluzione di continuità nella prestazione di lavoro dei lavoratori socialmente utili, previsti nell'articolo 92, per cui oggi ritroviamo solo un aspetto contabile attraverso la norma di copertura che non ci consentirebbe di entrare subito nel problema. Ripeto che vi è una *prosecutio* che arriva all'anno successivo e al cui interno vi è una norma che disciplina e recepisce nell'organico i lavoratori socialmente utili.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Cento.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare a titolo personale, perché non sapevo che sarebbe intervenuto l'onorevole Cento.

PRESIDENTE. Neanch'io lo sapevo.

Ha facoltà di parlare a titolo personale per due minuti.

LUIGI SARACENI. Essendoci un problema contabile che in questa sede rendeva insuperabile la questione, il Governo ha scelto una strada abbastanza chiara e sufficientemente affidabile. In questa situazione non dovrebbe essere consentito a nessuno di fare demagogia (*Commenti del deputato Cento*). Nessuno, all'interno della Commissione (*Commenti del deputato Cento*)...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, parli al Presidente, che l'ascolta con attenzione.

LUIGI SARACENI. Non riesco a sentire.

PRESIDENTE. Neanch'io, ma comunque prosegue.

LUIGI SARACENI. Non dovrebbe essere consentito ad alcuno fare una facile demagogia su un tema sul quale ci sentiamo tutti impegnati. Nessuno in quest'aula è meno preoccupato di altri del destino dei precari che lavorano nel settore della giustizia, così come non vi sono parlamentari più o meno bravi.

PRESIDENTE. Il Governo intende nuovamente intervenire?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'onorevole Carotti ha già precisato ed anticipato quello che volevo dire. Per quanto riguarda i lavoratori del Ministero di grazia e giustizia, non vi sarà soluzione di continuità della loro prestazione poiché rimarranno all'interno del Ministero ed assicureranno quella funzionalità a cui faceva riferimento anche l'onorevole Meloni per l'entrata in vigore del giudice unico. È stata infatti stipulata una convenzione tra Ministero di grazia e giustizia e Ministero del lavoro in base alla quale i lavoratori del Ministero di grazia e giustizia saranno impegnati in un contratto distrettuale di sei mesi ai quali si aggiungono altri sei mesi. Quindi per questi lavoratori non vi è alcun problema. Rimane fermo l'impegno del Governo a rivedere in un disegno di legge di carattere generale la posizione di tutta la categoria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 92.4 del Governo, interamente espressivo dell'articolo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Colleghi, vi prego di votare ciascuno per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 303
Votanti 281*

*Astenuti 22
Maggioranza 141
Hanno votato sì 164
Hanno votato no 117
Sono in missione 27 deputati).*

Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 92.

(Esame dell'articolo 93 – A.C. 411)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 93, nel testo unificato della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A – A.C. 411 sezione 46)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 93.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 93.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 309
Votanti 224
Astenuti 85
Maggioranza 113
Hanno votato sì 190
Hanno votato no 34
Sono in missione 27 deputati).*

(Ripresa esame dell'articolo 5 - A.C. 411)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, accantonato nella seduta del 20 gennaio 1999, nel testo unificato della Commissione e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A - A.C. 411 sezione 47*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo aveva chiesto l'accantonamento dell'articolo 5 per predisporre un testo sostitutivo.

Questo emendamento 5.100 nasce dal fatto che i disegni di legge n. 3160 del Senato e quello al nostro esame contenevano entrambi una disciplina delle indennità spettanti ai giudici di pace, prospettando, tuttavia, trattamenti economici divergenti.

Pertanto, nella discussione sul disegno di legge in questo ramo del Parlamento, il Governo aveva chiesto di accantonare la norma riguardante la disciplina delle predette indennità, al fine di coordinarne la disciplina con quella contenuta nel disegno di legge all'esame del Senato.

Il Governo ha, dunque, presentato al Senato un emendamento che riguarda l'indennità per ogni udienza ed ogni sentenza in materia civile e penale, da corrispondere ai magistrati onorari; a seguito della presentazione di tale emendamento al Senato, appare, perciò, oggi necessario intervenire sul disegno di legge in discussione per modificare la disposizione dell'articolo 5. Occorre, infatti, prevedere, nel provvedimento al nostro esame, l'indennità da corrispondere per i decreti o le ordinanze ingiuntive emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile.

In conclusione, l'articolo 5 deve essere modificato nel senso proposto dall'emendamento del Governo, di cui si chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, preciso che l'emendamento 5.100 del Governo sostituisce il comma 1 dell'articolo 5, che inizia con le parole « il comma 2 dell'articolo 11 della legge » e si conclude con le parole « con provvedimento motivato ».

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.100 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	323
<i>Votanti</i>	297
<i>Astenuti</i>	26
<i>Maggioranza</i>	149
<i>Hanno votato sì</i>	296
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	315
<i>Votanti</i>	313
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	157
<i>Hanno votato sì</i>	289
<i>Hanno votato no</i> ...	24)

**(Ripresa esame dell'articolo 16
— A.C. 411)**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 16, accantonato nella seduta del 20 gennaio 1999, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato (*vedi l'allegato A — A.C. 411 sezione 48*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario all'emendamento Pecorella 16.1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il contenuto dell'articolo 16 era collegato a quello dell'articolo 93 del disegno di legge in discussione.

Vi era stata una indicazione, da parte della Commissione bilancio, che voleva una riformulazione della copertura: si tratta, appunto, della riformulazione approvata con l'articolo 93. La richiesta di accantonamento, dunque, verteva su questo.

PRESIDENTE. E, dunque, qual è il parere del Governo ?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Pecorella 16.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, l'articolo 16 tocca un punto estremamente delicato: il diritto delle vittime di errori giudiziari ad un equo risarcimento, cosa che oggi, come tutti noi sappiamo, non avviene.

Il mio emendamento 16.1 ha lo scopo non soltanto di confermare la necessità di elevare il tetto dell'indennizzo ma, altresì, di non prevederne un limite assoluto, posto che, in alcune situazioni, il danno che deriva ad una persona da un errore giudiziario può di gran lunga superare il tetto di un miliardo. Vi sono persone la cui vita è stata totalmente distrutta da errori di tal fatta !

Credo, dunque, che sia un dovere di coscienza per tutti noi consentire che il cittadino ingiustamente condannato — non è demagogia, ma necessità di tutelare gli interessi di tutti — si veda, per lo meno, indennizzato nella giusta misura. Insisto, perciò, sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che in Commissione era stato approvato un emendamento che prevedeva la riparazione dei danni per ingiusta detenzione, fino all'importo di un miliardo di lire.

Oggi tale importo è fissato in 100 milioni; per motivi di copertura, ben comprensibili, il limite al risarcimento è stato, dunque, respinto e si è ritornati all'importo di 100 milioni di lire.

Sappiamo che detenzioni cautelari ingiuste — che possono durare anni — possono provocare danni irreversibili, che vanno ben oltre i 100 milioni di lire.

Credo che questo emendamento, che senza superare i 100 milioni ponga limiti rispetto ai gravi danni causati all'indagato in seguito risultato innocente, possa essere approvato.

Pertanto, annuncio il voto favorevole da parte mia e, credo, anche del gruppo misto-rifondazione comunista-progressisti.

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, il testo dice una cosa diversa: parla di un miliardo e non di 100 milioni.

GIULIANO PISAPIA. Sì, signor Presidente, ma il problema è che era già stata

approvata la cifra di un miliardo. In questo emendamento viene previsto qualcosa di più.

PRESIDENTE. Volevo solamente chiarire che nel testo si stabilisce un miliardo, e non 100 milioni, ed il collega Pecorella intende aggiungere le parole: « salvo casi di particolare gravità ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, l'articolo 315 del codice di procedura penale prevede una riparazione non eccedente lire 100 milioni, una cifra manifestamente irrisoria ove si tenga conto degli aspetti devastanti che hanno prodotto taluni errori giudiziari. Con l'articolo 16 del presente provvedimento è previsto l'aumento di tale cifra fino a lire un miliardo.

L'emendamento Pecorella è, a mio parere, opportuno perché tiene conto di casi di particolare gravità in cui non può non essere previsto un risarcimento maggiore e per i quali il limite del miliardo non è assolutamente accettabile. Il Governo, invece, intende addirittura eliminare anche questa possibilità...

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. No, assolutamente!

GIOVANNI MARINO. Bene, il Governo intende mantenere la cifra di un miliardo, ma noi riteniamo che non debba essere fissato un limite proprio perché vi sono casi di particolare gravità in cui l'errore giudiziario ha prodotto danni enormi.

Per questi motivi riteniamo l'emendamento Pecorella 16.1 assolutamente accettabile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, con un po' di retorica si potrebbe dire che la libertà non ha prezzo. Tuttavia, essen-

doco problemi di compatibilità finanziaria, pur apprezzando le preoccupazioni espresse, direi che non dovremmo angosciarci per quei — ahimè — pochi casi, bisogna dirlo, in cui la privazione della libertà incide su persone dal reddito molto alto. Dovremmo rivedere il concetto secondo il quale la libertà deve essere commisurata al prezzo. Infatti, se vi è persona che subisce danni da miliardi la sua libertà viene valutata in questo senso.

Mi sembra, pertanto, che non si faccia una grossa ingiustizia se, dovendo rispettare i limiti di compatibilità finanziaria, si resti nella misura del miliardo di lire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo licenziato dalla Commissione recepisce il contenuto di una proposta di legge da me presentata con la quale si stabiliva l'aumento da lire 100 milioni a lire un miliardo.

Tale iniziativa era stata dettata da ragioni di buon senso e di conoscenza delle cose. Cento milioni di lire rappresentavano un'infamia per coloro che avevano sofferto una ingiusta detenzione. Un'infamia tanto più grande solo se si considera che troppo spesso veniva liquidato addirittura un importo nettamente inferiore, come se i 100 milioni fossero l'eccezione rispetto alla regola che voleva riconoscere qualche « spicciolo » come indennizzo per l'ingiusta detenzione.

Proposi allora di fissare il limite di un miliardo. Colgo con favore che questa mia richiesta è stata accolta integralmente, ma ritengo comunque meritevole di attenzione l'emendamento Pecorella 16.1.

Ritengo, infatti, che fissare un tetto *tout court* senza prevedere eccezioni rispetto alla regola sia profondamente sbagliato. Ciò non solo in riferimento — la cosa mi interessa relativamente — alle disponibilità economiche di colui che finisce in galera ingiustamente, ma soprattutto al tipo di reato che porta un innocente in carcere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono molto più sensibile all'accusa per un reato assolutamente inaccettabile, come può essere una violenza su un minore, che porta discredito a chi è ingiustamente accusato e alla disperazione la sua famiglia, che all'accusa rivolta ad un imprenditore che finisce in galera ingiustamente per un reato di corruzione.

Onorevoli colleghi, non deve essere solo tenuto in considerazione il fatto del « ricco » che finisce in galera e si aspetta un indennizzo maggiore del « poveraccio ». Si deve valutare se il « poveraccio » finisce in galera per un reato infamante. Con riferimento a questi passaggi, a queste particolarità che non possono essere previste dal legislatore senza le opportune eccezioni che diano la possibilità di superare anche il tetto di un miliardo, sono favorevole con convinzione all'emendamento Pecorella 16.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, probabilmente le vicende della vita di ognuno di noi portano, nell'affrontare gli argomenti parlamentari, ad una prospettiva diversa a seconda di quanto nella nostra funzione ci sia accaduto di esperire vicende relative alle questioni dei diversi disegni o proposte di legge che si affrontano.

Credo di potervi dare una misura senza confronto, avendo ricevuto, nel corso di una « militanza » televisiva che, lo sottolineo per alcuni colleghi, viene registrata all'osservatorio di Pavia in conto del Polo, come atto politico: una quantità non inferiore a cinquantamila lettere di persone che lamentano ingiustizie di varia natura (civile, penale), nonché una serie di testimonianze traumatiche di persone che hanno subito indagini, arresti, condanne in primo grado, assoluzioni in secondo grado e alla fine, a distanza di tempi lunghi, assoluzioni.

Vorrei che plasticamente nella vostra memoria passassero alcuni nomi che

hanno a che fare con la nostra attività politica ed anche con il tempo lungo della *damnatio memoriae* o della dannazione sostanziale, per la quale non è prevedibile alcun risarcimento misurabile in denaro. Con ciò mi riferisco, ad esempio, al vicesindaco di Firenze dottor Conti, il quale, arrestato per corruzione, dopo cinque anni è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. La sua attività politica è stata interamente cancellata e la sua dignità umana ha ottenuto un risarcimento a distanza di cinque anni.

L'altra sera, in sequenza, ho ricevuto tre telefonate dell'ex sindaco di Sciacca, che è stato arrestato per ottantacinque giorni (di cui trentacinque passati in isolamento). Questi è stato condannato in primo grado, riconosciuto innocente in secondo grado; dopo sei anni la Cassazione ha riconosciuto che il fatto non sussiste. La sua attività politica è stata cancellata e la sua dignità distrutta.

Nella vostra memoria avete presenti le vicende relative ad un atto politico senza precedenti: l'incriminazione e l'arresto degli assessori della giunta regionale dell'Abruzzo. Per questi uomini (in particolare per alcuni che si sono lamentati del danno subito nel corso di trasmissioni televisive), vi è stata prima la violenza dell'arresto, poi la cancellazione politica e, infine, dopo sei anni l'assoluzione perché il fatto non sussiste; e ciò quando sono ormai fuori da ogni possibilità di militanza politica.

Uno scrittore che si chiama Nerino Rossi (nella parte di un sottosegretario) — il *cahier de doléances* è lunghissimo — ha scritto addirittura un libro sull'indagato, in cui si raccontano le vicende amare della famiglia travolta attraverso l'arresto, avvenuto all'alba, del politico incriminato, e poi per anni la dannazione e la mancanza di possibilità di dire una parola, senza alcuna voce dalla propria parte!

Quando pensiamo al flebile lamento del dottor Di Pietro che diceva: Fede ha detto che forse potevo essere arrestato, e i miei bambini hanno sofferto, allora dobbiamo chiederci: quanti bambini hanno sofferto perché il padre è stato

arrestato e riconosciuto innocente dopo sei anni? Terzi, rappresentante nel consiglio comunale e vice capogruppo, guardacaso, di forza Italia, è stato in carcere per tre mesi (di cui un mese passato in isolamento). La Cassazione ha ritenuto illecito quell'arresto. La sua dignità è stata umiliata al punto tale che è difficile immaginare e quantizzare un risarcimento in denaro.

In sostanza, occorre rimeditare i singoli casi — tanto a destra che a sinistra — di persone che nel nostro ambito hanno perduto ogni efficacia per la loro attività politica. Se vogliamo spostarci, negli ultimi secondi del mio intervento, a sinistra, vorrei ricordare i nomi dell'onorevole Cervetti e dell'onorevole Pollastrini, cancellati da questo Parlamento, per i quali non vi è possibile risarcimento. Ecco perché l'ipotesi di Pecorella va sottoscritta, ma il danno deve essere commisurato al tempo in cui la persona è rimasta sotto il giudizio negativo e deve essere ipotizzato che chi ha sbagliato debba egli stesso pagare con il carcere (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, credo che la documentazione raccolta dall'onorevole Sgarbi sia vera e non ho nulla da aggiungere. Anzi, secondo me è approssimata per difetto, relativamente agli errori di tanti magistrati.

Vorrei però sottolineare due questioni: in primo luogo avrei desiderato che, nel corso della mia prima esperienza in Parlamento, i magistrati i cui comportamenti sono stati confermati in tutti i gradi di giudizio, fossero stati apprezzati dall'onorevole Sgarbi. Spesso è avvenuto esattamente il contrario.

La seconda questione è questa: passiamo pure da un risarcimento di 100 milioni ad un miliardo, ma come medico mi sono chiesto che cosa dovremmo decidere nei confronti di quei medici che a

causa di errori professionali hanno causato mutilazioni che durano tutta la vita e, in molti casi, la morte del paziente. Sono a conoscenza di interventi di cardiocirurgia effettuati senza una coronarografia: è morto un uomo di 43 anni e non è successo niente. Cosa dovremmo dunque decidere riguardo ai comportamenti e agli errori di questi altri professionisti? Anziché un miliardo, 10 miliardi! Vorrei che si riflettesse molto seriamente su tale questione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pecorella 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	313
Votanti	312
Astenuti	1
Maggioranza	157
Hanno votato sì	146
Hanno votato no ...	166
Sono in missione 27 deputati).	

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	315
Votanti	293
Astenuti	22
Maggioranza	147
Hanno votato sì	290
Hanno votato no ..	3).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 411)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Signor Presidente, mi limito soltanto a dichiarare il voto favorevole del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo su un provvedimento che dopo un lungo iter e dopo molte discussioni ha raggiunto un giusto equilibrio nella direzione voluta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo in esame ha subito un iter particolarmente travagliato. In Commissione la minoranza ha dato un contributo notevole per modificare il testo originario sottoposto al nostro esame e debbo far presente che la maggioranza ha poi abbandonato la strada pericolosissima della cosiddetta udienza predibattimentale. È stata anche abbandonata l'ipotesi dell'irrilevanza penale del fatto; si è più volte proceduto ad una rielaborazione della normativa e alla fine si è approdati alle soluzioni portate all'esame dell'Assemblea. Quindi, si è trattato di un contributo positivo da parte nostra anche se il testo non ci soddisfa pienamente dal momento che non sono stati accolti alcuni nostri emendamenti.

Lo ripeto, la nostra azione si è svolta in pieno accordo con le forze di maggioranza conseguendo il risultato di eliminare dal testo gli aspetti più controversi come quelli concernenti l'udienza predibattimentale e l'irrilevanza penale del fatto. Non siamo però soddisfatti poiché l'Assemblea ha respinto alcuni nostri emendamenti che a nostro avviso avrebbero dovuto, invece, essere approvati. Ne cito soltanto due: in primo luogo, quello relativo all'articolo 92, concernente gli

addetti ai lavori socialmente utili. A nostro avviso, bocciando tale emendamento, si è trascurato di considerare che il Ministero di grazia e giustizia, attraverso una soluzione di accomodamento, finisce per adottare degli atteggiamenti assai discutibili. In secondo luogo, la reiezione dell'emendamento presentato dal collega Pecorella, avvenuta poco fa, ci costringe ad astenerci su questa proposta di legge. Infatti, noi reputavamo opportuno quell'emendamento, nel quale, tra l'altro il collega Pecorella contemplava una eccezione, facendo salvi i casi di particolare gravità, che ovviamente venivano rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.

Molte delle affermazioni fatte poco fa in ordine a questo particolare aspetto del provvedimento mi pare siano state molto pertinenti, come hanno rilevato lo stesso onorevole Pecorella ed anche l'onorevole Sgarbi. Onorevole Veltri, che senso ha il richiamo al medico, al professionista? Non stiamo approvando una norma che riguarda determinati professionisti o determinati lavoratori. Questo è un provvedimento che riguarda i cittadini che sono vittime di un errore giudiziario, che spesso ha determinato degli effetti veramente devastanti. Pertanto, fissare un tetto per il risarcimento ci pare inaccettabile.

Quindi, sarebbe stata cosa buona e giusta approvare tale emendamento che, peraltro, contemplava casi eccezionali sempre rimessi alla discrezionalità del giudice. Perché arroccarsi sulla posizione rappresentata dal tetto massimo di un miliardo? Non starò a discutere quanto previsto dalla normativa tuttora vigente, che fissa come limite massimo la somma di 100 milioni, perché aver portato tale limite massimo ad un miliardo rappresenta già un considerevole passo in avanti. Tuttavia, onorevoli colleghi, bisognava avere più coraggio ed andare oltre. Certo, vi è un problema che può riguardare quei magistrati che comunque hanno commesso errori così gravi da determinare conseguenze molto pesanti per i cittadini.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, non voteremo a favore del provvedimento in esame, sul quale ci asterremo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di approvare entro il termine del 2 giugno 1999 disposizioni che alla perdita della garanzia della collegialità non facciano seguire altresì la perdita delle garanzie di cui al rito procedimentale, oggi riconosciute per le fattispecie di competenza del tribunale, non poteva non consentire al legislatore di sfruttare un'occasione unica come la riforma sul giudice unico di primo grado per apportare delle novità di sostanza e di rilievo, come invece si era ipotizzato nella formulazione dei vari testi presentati alle Camere. D'altronde i tempi stretti di questa riforma non hanno consentito una adeguata ed equilibrata riflessione sull'adozione di interventi atti a modificare l'attuale assetto del processo penale. Dio sa quanto bisogno vi sia di questo approfondimento indispensabile nel momento in cui, come ora, si va a licenziare un atto parlamentare che integra una modificazione strutturale di tutto un comparto fondamentale della nostra impalcatura giurisdizionale, in relazione tanto al processo quanto alla pena.

D'altronde abbiamo reiteratamente affermato in Commissione che sarebbe stato più opportuno e saggio limitarsi ad estendere le garanzie oggi previste per i procedimenti del tribunale a tutte le imputazioni che passano dalla cognizione del collegio a quella del giudice singolo.

Per tutto il resto, a nostro avviso, sarebbe stato più opportuno attendere, prima di legiferare in una direzione che contrasta con principi base della nostra Costituzione, perché la scelta a favore della monocraticità per certi versi sembra aver sofferto una scarsa attenzione per un valore di cui noi ribadiamo il carattere fondamentale: quello della collegialità dell'organo giudicante, che riceve un ricono-

scimento espresso nella nostra Costituzione.

Voglio ancora aggiungere una sottolineatura dell'importanza di un principio come quello affermato nell'emendamento presentato dall'onorevole Pecorella, che a nostro avviso è fondamentale, proprio perché andava ad intaccare una pretesa veramente assurda della concezione statalista — io direi di vera e propria « statolatria » —, cioè la pretesa da parte dello Stato di limitare per legge il diritto al risarcimento per il cittadino vittima di errori giudiziari.

Per questi motivi annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania sul provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Presidente, svolgerò soltanto alcune brevi considerazioni su questo testo al quale tutti i gruppi parlamentari hanno offerto il loro contributo, nonostante le dichiarazioni di astensione e di voto contrario.

Si tratta di un testo che nella stesura iniziale presentava qualche problema, che è stato risolto non con il muro contro muro, ma con il dialogo, il confronto e, infine, l'estromissione di alcune parti sulle quali non vi era l'accordo di molti gruppi parlamentari. Penso all'udienza predibattimentale e, ancor prima, all'irrilevanza penale del fatto.

Occorreva necessariamente prendere atto che, partendo il 2 giugno la riforma del giudice unico, occorreva modificare molte parti relative alla disciplina del giudice monocratico. Lo abbiamo fatto con alcuni provvedimenti che, indubbiamente, imprimono maggiore celerità al rito: abbiamo introdotto la possibilità di riti alternativi nell'udienza preliminare, limitando la possibilità di ricorrere al dibattimento; abbiamo dato poteri al giudice dell'udienza preliminare; abbiamo

sancito la necessità di distinguere definitivamente la figura del giudice per le indagini preliminari dal giudice dell'udienza preliminare, che creava notevoli preoccupazioni.

Credo quindi che, nonostante vi siano ancora alcuni problemi che dovrebbero essere risolti, il provvedimento nella sua stesura attuale rappresenti un buon punto di partenza o anche di arrivo; ma dico di partenza perché per il giudice unico occorrerà che il Senato deliberi definitivamente sulla depenalizzazione e su altri argomenti, come il giudice penale di pace. Dal 2 giugno 1999, comunque, la riforma del giudice unico potrà entrare in vigore, avendo una base forte per poter andare avanti. Preannuncio pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDR.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare costituisce un indispensabile corollario dell'istituzione del giudice unico di primo grado e la sua approvazione è uno dei presupposti indispensabili affinché tale importantissima riforma entri effettivamente in vigore, al fine di evitare un irreversibile fallimento della nostra giustizia civile e penale.

L'esigenza primaria, condivisa da larga parte delle forze politiche e degli operatori del diritto, è quella di evitare che l'istituzione del giudice unico realizzi, sì, un aumento dell'efficienza della giustizia da tutti auspicato, ma che lo faccia a scapito delle garanzie difensive.

La *ratio* complessiva del provvedimento è proprio quella di evitare che l'istituzione del giudice unico, indispensabile per razionalizzare l'organizzazione giudiziaria, superando un modello ormai anacronistico, si traduca in una compressione delle garanzie difensive nel processo penale.

In questo senso va la previsione dell'udienza preliminare e delle garanzie, già oggi previste, per reati di competenza del tribunale e anche per i reati di compe-

tenza del giudice monocratico. Nella direzione di un corretto equilibrio tra giustizia celere efficiente e garanzie per gli imputati e per le parti lese, vanno numerose altre disposizioni contenute nel testo elaborato dal relatore onorevole Carotti e che ha trovato il contributo e, dopo un ampio confronto, anche il consenso, di parlamentari di tutti gli schieramenti. Basti pensare — e mi limito alle modifiche più rilevanti — al controllo della competenza territoriale del pubblico ministero e all'ampliamento della possibilità di ricorrere alla oblazione. Su questo punto ci sono state divergenze che sono state superate grazie anche al contributo, alla pazienza e al rispetto delle posizioni di tutti.

È stato altresì riformulato l'articolo 163 del codice penale, in modo da ampliare la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena che sarà possibile per condanne fino a due anni, come oggi, senza tenere conto — come accade ora — dell'eventuale pena pecuniaria. Ricordo, poi, le modifiche dei riti alternativi ampliando la possibilità di ricorrere al rito abbreviato e ponendo dei limiti temporali alle richieste di patteggiamento. Ritengo semplificativa l'approvazione, su cui vi è stata discussione oggi, dell'aumento dell'importo per l'ingiusta detenzione fino a lire un miliardo. È vero, speravamo in qualche cosa di più, ma credo che il passo fatto avanti dal Parlamento sia estremamente importante.

Non posso non ricordare, infine, il ripristino della possibilità di chiedere il rito abbreviato anche per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo. Ricordo che su questo punto c'era stata una dichiarazione di incostituzionalità dovuta al fatto che non era prevista nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale. Riducendo drasticamente i tempi del processo, aumentando la possibilità di accedere ai riti alternativi diminuirà la durata dei giudizi e si limiterà il rischio di prescrizione dei reati. I colpevoli potranno essere condannati e gli innocenti assolti in tempi ragionevoli. È un provvedimento, dunque, che va nella direzione di una

giustizia che sappia coniugare efficienza e garanzie e per il quale pertanto dichiaro il voto favorevole mio e del gruppo — non è un *lapsus* ma un auspicio — di rifondazione comunista. Questo voto favorevole conferma la volontà di collaborare per restituire al nostro paese una giustizia degna di un paese civile, obiettivo rispetto al quale non vi può e non vi deve essere una aprioristica divisione tra maggioranza e opposizione.

Questo ulteriore passo avanti non sminuisce la consapevolezza che questa importante riforma è un passaggio, sì, necessario, ma certamente non sufficiente. Essa si inserisce infatti in un quadro complessivo che comprende altri indispensabili interventi come la depenalizzazione dei reati minori e l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace nonché una modifica dell'articolo 513 e di alcune regole di valutazione della prova e, nel settore civile, l'effettivo funzionamento delle sezioni stralcio.

Sono convinto che se tali interventi non verranno realizzati in tempi brevi la riforma della giustizia rischierà di fallire con conseguenze drammatiche non solo per gli utenti della giustizia ma anche per la credibilità del Parlamento e delle istituzioni democratiche. Sono anche altrettanto certo che il metodo di lavoro e il confronto costruttivo che si è instaurato, su questo come su altri provvedimenti riguardanti la giustizia, può essere un forte stimolo per continuare a percorrere quel cammino che, se sapremo superare pregiudizi e sterili contrapposizioni, porterà al nostro paese quella giustizia che tutti noi auspichiamo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, intervengo per esprimere soddisfazione per avere portato a compimento in questo ramo del Parlamento un provvedimento estremamente incisivo sul processo penale. Mi riferisco, in particolare, al nucleo del provvedimento che si riferisce alla ristrutturazione dell'udienza preliminare.

È un provvedimento destinato a restituire a questa fase del processo, cioè all'udienza preliminare, una fortissima idoneità — che finora non ha avuto —, a svolgere il suo ruolo sia sul versante della garanzia dell'imputato, sia sul piano dell'efficiente svolgimento del dibattimento. Credo che sia doveroso rendere merito al grande lavoro svolto dal relatore, non solo per le difficoltà tecniche che il complesso provvedimento comportava ed alle quali egli ha sempre saputo dare risposta, ma anche per la pazienza. Credo che soddisfazione vada espressa anche per il lavoro che si è svolto in Commissione, in un clima che, nonostante alcune contrapposizioni anche forti in alcuni momenti, ha comunque consentito di portare a conclusione questo provvedimento in modo direi sostanzialmente unitario.

Perciò rimango un po' perplesso rispetto all'astensione che è stata preannunciata dal collega Marino, specialmente dopo che era stata eliminata quella pericolosissima etichetta di «udienza predibattimentale» e si è ripristinato il nome di «udienza preliminare». Capisco che è stata trasformata profondamente la sostanza, ma voi avete approvato quella sostanza, il nome era stato eliminato, per cui mi pare che non ci sia molta coerenza...

GIOVANNI MARINO. Infatti ci asteniamo.

LUIGI SARACENI. ...tra l'astensione e il fattivo lavoro di collaborazione in Commissione di cui credo sia doveroso darvi atto.

Ritengo che conclusivamente si possa dire che oggi, con questo provvedimento (che certo necessita di qualche messa a punto, che sarà effettuata in seconda lettura), il processo penale compie un fortissimo passo avanti, sia sul versante dell'efficienza, sia su quello della garanzia e questo — ripeto — non può non essere motivo di soddisfazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se e quando questo provvedimento verrà definitivamente approvato determinerà l'entrata in vigore del giudice unico.

È pur vero che il gruppo politico cui appartengo ebbe a votare a favore del giudice unico, ma penso che la riflessione venuta da diverse parti degli operatori di giustizia, in primo luogo dagli stessi magistrati, oggi ci induca a valutare se questa riforma — che oggi noi sostanzialmente variamo — avrà effetti positivi o negativi sull'amministrazione della giustizia.

Credo sia intuitivo che un giudice da solo, per reati gravi, presti assai minori garanzie di quanto possa fare oggi il tribunale. Peraltro, il giudice da solo, senza consigli, può subire in misura molto più forte la presenza di condizionamenti culturali, politici o di altra natura.

Ma quello che più preoccupa è che nel momento in cui faremo entrare in vigore il giudice unico mancheranno le strutture idonee a farlo funzionare, perché si vive nella illusione che moltiplicare i giudici, facendone da uno tre, moltiplichi anche il lavoro delle strutture giudiziarie, il che non è evidentemente vero, perché manca la moltiplicazione degli apparati. Per esempio, manca la moltiplicazione dei cancellieri, delle stanze, delle aule, in modo da poter tenere più udienze contemporaneamente.

Ma soprattutto ci mettiamo in un vicolo cieco, nel momento in cui approviamo la figura del giudice unico senza il contorno di una serie di altre riforme che di questa sono il presupposto. Ritengo che non si possa non tener conto che davanti ad un giudice monocratico, con poteri assai elevati, si richiede una difesa più attenta, più aggressiva, più preparata. Ebbene, facciamo entrare in vigore il giudice unico monocratico senza avere provveduto in alcun modo, per esempio, alla difesa d'ufficio. Avremo quindi un giudice monocratico con una difesa sostanzialmente inesistente e con un pubblico ministero più forte.

La seconda considerazione è che non si è ancora provveduto ad affrontare seria-

mente la questione della separazione delle carriere, laddove possiamo avere attualmente un giudice che, per fortuna, almeno da tre anni non è pubblico ministero, ma certamente questo non è sufficiente a distinguere la cultura del giudice da quella del pubblico ministero. Infine, sono ancora in attesa di essere approvate le norme sulle indagini difensive, che con il giudice monocratico saranno particolarmente importanti per arrivare al dibattimento con una preparazione sufficiente da parte della difesa. Credo dunque che questo provvedimento sia prematuro rispetto ad una situazione che possa consentire di compiere un passo, definito storico, dal giudice del tribunale al giudice monocratico: mancano gli investimenti finanziari, al punto che non si è potuta approvare una serie di norme che richiedevano una disponibilità finanziaria che oggi il Governo non è in grado di assicurare.

Vi sono poi dei punti specifici, sui quali manteniamo le nostre riserve: il primo attiene al trasferimento al GUP delle funzioni del giudice del tribunale. Restiamo convinti che questa sia una norma che apre il rischio di una commistione tra la fase delle indagini e la fase del dibattimento, tra la cultura delle indagini e la cultura del dibattimento, mentre i due momenti devono restare assolutamente separati, se si vogliono mantenere le caratteristiche del processo accusatorio. Ancora, appare insufficiente (la Commissione l'ha così ridotto!) prevedere che possa essere giudice monocratico chi da soltanto tre anni abbia esercitato funzioni giurisdizionali. Il Presidente della Repubblica, intervenendo al congresso di Taormina dell'associazione nazionale magistrati, affermava: che si faccia il giudice monocratico, ma chi ricoprirà questo incarico deve avere esercitato funzioni di giudice collegiale per almeno dieci anni. Questa era esattamente la raccomandazione del Presidente della Repubblica.

Vi sono altri aspetti sui quali non possiamo essere d'accordo: per esempio, quelli relativi all'aumento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, che si

avvicina sempre più al giudice istruttore, nonché l'aver ridotto la possibilità del patteggiamento ad una fase in cui l'imputato non sempre si rende conto della migliore gestione dei propri interessi. Alla fine, però, ciò che non ci induce ad essere favorevoli al provvedimento nel suo complesso è il fatto che si tratta di un provvedimento « arlecchino ».

Fatte queste critiche, però, non posso sottacere che il lavoro della Commissione è stato unitario e che nel suo ambito la disponibilità sia del Presidente sia del relatore è stata massima nell'ascoltare le ragioni dell'opposizione, tant'è vero che, per molti aspetti, questo testo è anche il frutto di convincimenti comuni e della capacità di ascoltare le ragioni dell'altra parte. Per questi motivi, nonostante le riserve iniziali, che erano totali e soprattutto legate all'ipotesi di un provvedimento che toccava troppi punti senza uno schema unitario di processo penale che potesse funzionare ed essere efficiente, il nostro gruppo si asterrà nella votazione finale: è una posizione non contraria ma di apprezzamento, sebbene non completo (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sono molto perplesso e dubbioso sull'esito di questa riforma: stiamo varando un testo che — così come è stato riconosciuto — è stato abbastanza discusso ma sicuramente non è stato metabolizzato nel sistema politico e non lo sarà affatto nel sistema giudiziario.

Stiamo per approvare una legge che, nel suo intento principale, doveva servire ad agevolare la messa a regime della riforma del giudice unico di primo grado, ma presentiamo all'Assemblea un mosaico di norme affrettate e non sorrette dalla stessa filosofia che determinò il varo della legge delega. Ancora una volta — come hanno sottolineato alcuni colleghi che

sono intervenuti prima di me — non si può fare, come stiamo facendo, una riforma a costo zero, ma soprattutto nessuna riforma può essere oggettivamente incisiva se non si conoscono dal di dentro i mali della giustizia e non si sente il problema fino allo spasmo.

Si ripropongono, quindi, i problemi di sempre; in più di un'occasione abbiamo ribadito che non è possibile garantire le condizioni minime per l'entrata in vigore del decreto legislativo, senza un massiccio apprestamento di risorse finanziarie.

Alcune riforme, ancora in situazione di *stand by* in Parlamento, se approvate in un'ottica complessiva, e non secondo la solita logica delle soluzioni tampone, avrebbero consentito una razionalizzazione del sistema. Mi riferisco alla depenalizzazione dei reati minori, all'aumento di competenze del giudice di pace, alla normativa sugli incentivi per le sedi disagiate, alle riforme dei riti pretorili, ma soprattutto a quelle che dovevano servire ad aumentare le garanzie degli imputati. A tale riguardo è chiaro il riferimento alla proposta, che ormai da troppo tempo attende un seguito, di modifica degli articoli 192 e 513 del codice di procedura penale. Era necessario, quindi, verificare l'avvenuto apprestamento in tutte le sedi delle strutture minime essenziali: aule di udienza, ausiliari per l'assistenza alle udienze, ma soprattutto le risorse umane rappresentate dai magistrati, con la previsione di un congruo numero degli stessi. Si dovrà provvedere in tal senso soprattutto al momento dell'istituzione della figura del giudice unico di primo grado, ma soprattutto al momento del trasferimento delle competenze, così come è stato immaginato a proposito del giudice incaricato della trattazione dell'udienza preliminare. Ancora di più, vi sarà un vero e proprio collasso al momento del trasferimento di competenze dal giudice amministrativo a quello ordinario in materia di controversie sul pubblico impiego.

Le modifiche in materia di competenze del pubblico ministero devono essere valutate sicuramente in modo positivo, così come quelle relative al rito abbreviato e a

quelli alternativi, con la previsione di ampliare le possibilità di ricorrere a tale tipo di soluzione, di definizione predibattimentale. Vi è inoltre la riforma indispensabile del rito pretorile alla quale, attualmente, viene condizionato l'intero sistema della giustizia penale. Tuttavia, non si comprende perché in molte altre parti la maggioranza ed il Governo che l'ha accompagnata abbiano stravolto l'impianto di istituti fondamentali del codice penale, del codice di rito senza alcun approfondimento culturale e dimentichi dell'effettiva realtà nella quale versa il pianeta giustizia, ricco di processi e malesseri diffusi, ma povero di risorse finanziarie e strutturali.

Come si può leggere la modifica relativa al nuovo giudice dell'udienza preliminare? Essa è sicuramente frutto di una cultura sbagliata e si può leggere unicamente in termini ariosi rispetto all'attuale GUP, accusato da più parti di essere troppo « PM dipendente ». Nell'attuale formulazione non ha senso prevedere che il giudice dell'udienza preliminare sia preso dall'organico dei giudici del tribunale preliminare. In quella sede, infatti, non si ha ancora la formazione della prova e quindi si ingenera una continua confusione tra giudice che raccoglie, allo stato degli atti, i risultati dell'investigazione e giudice di piena cognizione davanti al quale dovrebbe avvenire il momento della formazione della prova. Una modifica di questo tipo, oltre tutto, stravolge l'intero assetto organizzativo coinvolgendo il problema della pianta organica e aumentando inutilmente la gamma delle incompatibilità, soprattutto nei piccoli tribunali che non potranno assolutamente funzionare. Nel settore penale si andrà sicuramente alla paralisi definitiva.

Il provvedimento in esame, così come organato da ultimo e come probabilmente verrà varato, avrebbe dovuto essere preceduto da altri provvedimenti, quali precondizioni della riforma. Pertanto, pur riconoscendo l'esistenza di elementi positivi, annuncio il voto di astensione auspicando che il Governo abbia il buon senso, in futuro, di apprestare nuove risorse ed

il Senato sappia mettere i puntelli giusti rispetto al testo, in un clima sicuramente frettoloso e meno iperteso dell'attuale. Solo così si potrà garantire ai cittadini una normativa efficace per il servizio giustizia che noi tutti auspichiamo attraverso l'istituzione del giudice unico di primo grado.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole al provvedimento in discussione, che costituisce uno dei passaggi indispensabili per consentire l'entrata in vigore del giudice unico ed è un tassello — probabilmente il più importante — del complesso processo riformatore della giustizia che stiamo, a fatica, attuando e che va completato in tempi brevi, perché lo impone l'attuale situazione, che credo sia veramente la peggiore.

In questo momento siamo, infatti, in mezzo al guado, in una condizione di incertezza che non ci possiamo più consentire. Vi è una legge, quella del giudice unico, già approvata dal Parlamento e per la quale — lo dico all'onorevole Pecorella — ci stiamo attrezzando dal punto di vista organizzativo. Essa dovrebbe entrare in vigore tra qualche mese, ma abbisogna di alcuni interventi normativi — parte dei quali sono stati già approvati da questo ramo del Parlamento e, in atto, si trovano al Senato —, ma, soprattutto, dell'approvazione del provvedimento in discussione relativo all'adeguamento procedurale nel settore civile e in quello penale.

L'occasione di tale intervento legislativo è stata opportunamente utilizzata per una migliore funzionalità ed efficienza del settore civile e di quello penale. A ciò, infatti, tendono gli interventi di ampliamento dei riti alternativi e quelli operati in altri importanti aspetti del processo penale, in particolare quelli che concernono il pubblico ministero, nonché la redistribuzione di competenze nel settore civile.

Per quanto attiene, in particolare, all'udienza preliminare, la soluzione cui si è giunti può considerarsi un equilibrato punto d'incontro tra le diverse posizioni che si sono manifestate nel corso della discussione in Commissione in ordine a quella che originariamente era stata definita come l'udienza predibattimentale e che poi è tornata ad essere l'udienza preliminare, ma con una funzione diversa e certamente più pregnante.

Quanto alla soppressione dell'articolo relativo ai lavoratori addetti ai lavori socialmente utili, il parere favorevole del mio gruppo, ma anche quello della Commissione, è stato condizionato non solo alla proroga di un anno, per cui nell'immediato non vi saranno problemi, ma, soprattutto — lo voglio sottolineare —, all'impegno assunto dal Governo di adottare un provvedimento complessivo che stabilizzi definitivamente la situazione di tali lavoratori. È per queste ragioni che ci siamo dichiarati favorevoli all'emendamento.

Il provvedimento, in sostanza, nasce dalla necessità di adeguare le norme procedurali all'istituzione del giudice unico, sia monocratico, sia collegiale, ma, grazie all'impegno della Commissione e — lo voglio ribadire — alla disponibilità e alla perizia del relatore, esso va certamente oltre, in quanto, oltre a rispondere alle necessità imposte dalla riforma del giudice unico, contiene innovazioni significative che vanno, come è stato detto, nella direzione di una maggiore e migliore efficienza del sistema.

Esprimiamo, pertanto, il nostro convinto voto favorevole al provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Filocamo, al quale concedo due minuti essendo terminato il tempo a disposizione del suo gruppo. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FILOCAMO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare perché questa legge non mi convince, innanzitutto per i

motivi tecnici e procedurali magistralmente esposti dall'onorevole Pecorella, da cui si evince che essa non può risolvere i mali della giustizia. In secondo luogo, perché il Parlamento, a mio modo di vedere, deve tutelare la libertà dei cittadini; infine perché gli operatori di giustizia debbono applicare la legge e non abusarne per loro convinzioni personali, sia pure legittime. I magistrati sono alti funzionari dello Stato che vengono pagati dai cittadini con un alto stipendio e con privilegi; essi però devono rispondere delle loro azioni nell'esercizio delle loro funzioni, così come fanno tutti gli altri professionisti, come per esempio i medici, ai quali viene affidato un bene altrettanto importante quanto la libertà: la vita dei cittadini. Se i medici compiono errori, pagano personalmente attraverso il risarcimento che la giustizia determina; i magistrati devono pagare allo stesso modo. È sbagliato fissare un tetto per il risarcimento poiché i danni variano da caso a caso e possono superare la cifra di un miliardo. Inoltre i magistrati — se sbagliano — devono pagare di persona, così come avviene per i medici; non deve essere lo Stato, cioè gli stessi cittadini che ricevono il danno, a risarcire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, mi si consenta un'ovvietà: la strada delle riforme è lunga e piena di ostacoli. Lo sappiamo bene, ma a me pare che oggi la Camera dei deputati, approvando il testo in discussione, stia compiendo un passo in avanti verso le riforme, un passo importante e decisivo, straordinario sotto molti punti di vista. È per questo che noi, democratici di sinistra, voteremo favorevolmente ed è per questo che esprimiamo molta soddisfazione per l'esito dell'iter parlamentare, che è stato lungo ed estremamente faticoso, all'esito del quale abbiamo assicurato in poche battute, nel *plenum* dell'Assemblea, l'approvazione.

Ottimo è stato il metodo politico e buono il risultato, che segna una sintesi

politica alta. È ovvio che neanche noi ci riconosciamo interamente nelle norme che stiamo per approvare ma su di esse esprimiamo, come prima anticipavo, un giudizio nettamente positivo. Penso che molto di più sarebbe stato possibile ma che, allo stato attuale degli equilibri politici, di più non si potesse fare. D'altra parte, si deve registrare l'ampio consenso che le singole norme hanno ricevuto allorché sono state esaminate dall'Assemblea, consenso che è andato ben oltre i limiti cospicui della maggioranza. Anche per questo, per il consenso ampio registrato, ho trovato incongrue molte delle motivazioni addotte dal colleghi di forza Italia e di alleanza nazionale per giustificare e motivare il loro voto di astensione.

Ricordo che forza Italia e alleanza nazionale hanno offerto un contributo decisivo, notevole ed importante (lo hanno ricordato i diretti interessati, ed è giusto che lo abbiano fatto), hanno votato favorevolmente sull'ampliamento dei riti alternativi, hanno votato favorevolmente sull'introduzione di una nuova disciplina sulla competenza territoriale del pubblico ministero (fatto estremamente importante e significativo).

Hanno votato favorevolmente su tutte le norme — i primi articoli del provvedimento — che riguardavano interventi importanti nella materia civile e nella disciplina del giudice di pace; hanno votato favorevolmente sulla citazione diretta e sulla nuova disciplina del rito: tutto questo mi rende incomprensibile il voto di astensione.

Mi stupisce, ancor di più, la pregiudiziale che viene posta, soprattutto da parte del gruppo di forza Italia, contro la riforma del giudice unico. Riteniamo, invece, che questa sia una riforma epocale; lo ribadiamo, così come lo ribadiremo in tutte le sedi in cui ci sarà possibile farlo: pensiamo che sia una riforma rivoluzionaria da difendere e da realizzare.

Voglio, tuttavia, ricordare che una cosa è il giudice unico ed un'altra è il giudice monocratico. Se il gruppo di forza Italia non si fida del giudice monocratico, pos-

siamo sempre mantenere ferma la riforma del giudice unico ed, eventualmente, ampliare la figura del giudice collegiale. Possiamo fare ciò, se il giudice monocratico è figura pericolosa. Ritengo, tuttavia, che non vi sia figura giudiziaria più esaltante e più importante — nella storia del diritto italiano e del processo — di quella del giudice pretorile (un giudice, appunto, monocratico).

Le diffidenze che ancora vengono reiterate sulla monocraticità giurisdizionale sono, a mio avviso, del tutto esagerate. Peraltro, tutto ciò non mi sembra congruo rispetto al voto che stiamo per esprimere in questa sede.

La riforma è divenuta legge dello Stato grazie ad un cospicuo intervento riformatore, appoggiato dal gruppo di forza Italia, e grazie all'operato di un relatore che ha ricevuto l'apprezzamento di tutti noi che ha avanzato proposte accolte dall'intera Assemblea.

Per concludere, poiché, è stata evocata la proposta di legge sulle indagini difensive, voglio ricordare che queste ultime sono state esaminate in sede referente e che il gruppo dei democratici di sinistra e l'intera maggioranza hanno ripetutamente, reiteratamente, pervicacemente e ostinatamente offerto all'opposizione la possibilità di approvare il provvedimento in sede legislativa; lo facciamo ancora adesso, dinanzi all'intera Assemblea: se l'opposizione vuole approvare le indagini difensive in sede legislativa, lo si può fare anche domani mattina; diteci di sì, però, e non venite a lamentare in aula che tale provvedimento, pure importante per la riforma del giudice unico, non viene approvato. Noi siamo disponibili.

ELIO VITO. In aula non si può fare?

FRANCESCO BONITO. Certo che si può fare, in aula, ma si potrebbe fare molto prima in Commissione...

ELIO VITO. Ma noi siamo contro la sede legislativa!

FRANCESCO BONITO. ...anche perché i lavori dell'Assemblea, come ben sa l'ono-